

TITOLO IV

NORME PER L'ISTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 28 – Modalità di installazione – Generalità.

Le caratteristiche tecniche e di posizionamento degli impianti pubblicitari così come degli impianti per affissioni attribuibili a soggetti privati, sono definite dagli artt. 47; 48; 49; 50; 51 e 52 del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 495/92 e successive modifiche. A norma del Titolo 14 “*Decoro e Arredo Urbano*” del R.E.C., le indicazioni pubblicitarie-turistiche e stradali, devono essere previste e realizzate in modo da rispondere a requisiti di buon ordine e decoro. Sono vietate tutte quelle opere o iscrizioni che possono nuocere al decoro dell'ambiente, alterare elementi architettonici o limitare la visuale di sfondi architettonici e paesistici, la sicurezza del traffico, dei pedoni e delle auto, il diritto di veduta dei vicini». Secondo quanto stabilito dell'art. 49, commi 2 e 3 del DPR 495/92. le strutture di sostegno, e di fondazione degli impianti devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi e in particolare, gli impianti a grandi dimensioni, saranno dimensionati e ancorati secondo le caratteristiche geomorfologiche dei terreni di imposta. Sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con segnali stradali (art. 23 Codice della Strada); il posizionamento degli impianti esistenti e di quelli di progetto è indicato negli elaborati grafici allegati alle presenti N.T.A.. Gli impianti possono essere posti in posizione autonoma e non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione, ne precludere o limitare la visibilità per i conducenti dei veicoli, soprattutto alle intersezioni stradali. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente il rosso e del loro abbinamento, soprattutto in prossimità delle intersezioni, occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli ed altri mezzi pubblicitari, *costituisca sfondo* di segnali stradali limitandone la percettibilità»

Art. 29 – Criteri di posizionamento.

I criteri di posizionamento si applicano, distinguendo le due situazioni:

- **Dentro i Centri Abitati***
- **Fuori dei Centri Abitati***

*disciplinati dall'art. 51 del Regolamento di esecuzione del DPR 495/92 e successive modifiche e art. 41 del D.P.R. 610/92

Art. 30 – Modalità di installazione rispetto al tipo di strade.

Su strade di tipo **D**): l'esposizione di impianti sporgenti su suolo pubblico, può essere concessa a partire da ml. 2,20 dal suolo; per le strade di tipo **E**) ed **F**): nei casi previsti, potranno essere installati ad una altezza > di ml. 4,00; le sovrastrutture in aderenza ad edifici, comprese entro l'altezza di m. 2,80 non possono sporgere più di 12 cm.

Art. 31 – Modalità di installazione su suolo pubblico.

Non sono ammesse occupazioni di suolo pubblico per impianti pubblicitari sulle isole di traffico ubicate nell'area delle intersezioni o situate nei vari bracci delle intersezioni, in quanto in tali zone sono installabili soltanto impianti di segnaletica stradale e di illuminazione pubblica (art. 23 comma 1 del codice della strada di cui al D.Lgs. 285/92).

Art. 32 – Distanze dalle preesistenze.

Posizionamento - linee guida generali. Le distanze indicate ai commi 2 e 4 e comma 3 , lettere c-d-f-h dell'art. 51 del Regolamento di esecuzione D.P.R. 95/92 e successive modifiche (DPR 610/96, art. 41), ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari a condizione che gli stessi siano collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a ml 3, 00 e, dentro i centri abitati, alla distanza fissata dal Regolamento Comunale purché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23 comma 1 del Codice della Strada di cui al .Lgs.285/92, così come definito dall'art.51, comma 6 del Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/92) e successive modifiche.

Art. 33 – Posizionamento fuori dei centri abitati.

Il posizionamento di cartelli, e di altri mezzi pubblicitari, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione su idonei supporti, è autorizzato ed effettuato secondo quanto previsto all'art. 51 comma 2 del regolamento di esecuzione DPR 495/92 e successive modifiche. Come stabilito dall'art.51, comma 2, del Regolamento di esecuzione (DPR 495/92) e successive modifiche, il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è vietato nei seguenti punti:

- a. sulle corsie esterne delle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue.
- b. in corrispondenza delle intersezioni.
- c. Lungo le curve come definite all'art. 3, comma 1, p.20, del Codice della Strada D. Lgs. 285/92 e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza.
- d. Sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°.
- e. Sui ponti e sottoponti non ferroviari.
- f. Sui cavalcavia stradali e loro rampe.
- g. Sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
- h. Distanze dal livello stradale.

Fuori dei centri abitati, a norma dell'art. 39, comma 5 del Regolamento di esecuzione (D.P.R.495/92) e successive modifiche, il bordo inferiore dei cartelli, e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a ml 1,50 rispetto a quella della banchina stradale corrispondente.

Art. 34 – Posizionamento entro i centri abitati.

L'art. 51, comma 4, del regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/92) e successive modifiche, elenca limiti di distanza e divieti di installazione degli impianti pubblicitari. Sono previste *deroghe*, limitatamente alle strade di tipo **E** ed **F**, alle distanze minime relative ai posizionamenti di tali impianti, che i vari Regolamenti comunali hanno la facoltà di applicare «per ragioni di interesse generale ed ordine tecnico», come previsto dall'art. 23 comma 6 del Nuovo Codice della strada di cui al D.Lgs. 285/92. Il provvedimento di autorizzazione in deroga è assunto previo parere vincolante favorevole del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Urbana.

Art. 35 – Deroghe alle distanze minime.

Sono applicabili solo nei casi in cui non creino pericoli ai pedoni ed alle auto e previo parere del responsabile dell'Ufficio di Polizia Urbana:

- All'interno del centro abitato;
- Su strade extraurbane con limite di velocità 50 km/h, con l'esclusione dei casi previsti con divieto di cui al precedente art. 23, comma 6, del D.Lgs. 285/92 e art. 51, comma 3, D.Lgs. 495/92.

Sono applicabili per impianti fissi o su strutture temporanee, secondo la seguente tabella:

Legenda:

- a) Impianti installati al suolo;
- b) Impianti in appoggio o in aderenza a edifici e manufatti;

Misure espresse in metri lineari; tolleranza ammessa entro il 5%.

Il numero indicato fra parentesi (...) esprime la misura derogata.

Distanza minima tra cartelli pubblicitari l'uno dall'altro, ml. 25.

1) DEROGHE per distanze misurate longitudinalmente rispetto alla carreggiata

1.1 Distanza minima da intersezione.

semaforizzata		non semaforizzata	
Prima dell'intersezione	Dopo l'intersezione	Prima dell'intersezione	Dopo l'intersezione
a) 15 (30 o 50)	a) 10 (25)	a) 15 (30)	a) 10 (25)
b) 5	b) 5	b) 3	b) 3

1.2 Distanza minima da segnali di pericolo*

Prima del segnale	Dopo il segnale
a) 12 (30)	a) 10 (25)
b) 1,5	b) 1,5

*deroga applicabile su strade urbane di tipo E ed F, (su quelle ad alto scorrimento rimangono i limiti di ml. 50 prima del segnale e ml. 25 dopo il segnale)

1.3 Distanza minima da **attraversamenti pedonali**, purché non collocati su intersezioni o semaforizzazioni

Prima del passaggio pedonale	Dopo il passaggio pedonale
a) 12 (25)	a) 12
b) 12	b) 12

1.4 Distanza minima da **imbocchi di gallerie e sottopassi**

a senso UNICO di marcia	a DOPPIO senso di marcia
a) - b) Zero (100)	a) Zero

1.5 Distanza minima **da aree cimiteriale e aree pertinenziali***

Dai cimiteri urbani	Dai cimiteri frazionali
a) - b) 80	a) - b) 50

*Nessuna limitazione per affissioni funebri o messaggi istituzionali

2) DEROGHE per distanze misurate trasversalmente rispetto alla carreggiata

2.1 - Collocazione di impianti paralleli al senso di marcia:

a) In aderenza dei fabbricati: nessuna limitazione

b) Non aderenti ai fabbricati: il lato aggettante verso la carreggiata, deve distare almeno ml. 2,5 dal bordo della stessa e garantire comunque un passaggio fra il cartelli ed il muro di almeno ml. 1,00 (v. schema 2, allegato A)

2.2 - Casi specifici.

All'interno dei centri abitati, in situazioni dove non vengono riscontrati problemi di sicurezza per i pedoni e per le auto, dietro parere vincolante del comando di Polizia Urbana, è possibile posizionare i cartelli distanziandoli di ml. 0,30 dal bordo del marciapiede e mantenendo uno spazio libero retrostante di almeno ml. 1,00.

Al fine di non introdurre barriera architettonica e di non restringere gli spazi minimi di cui sopra, è proibita la contemporanea presenza di accessori quali cestini gettacarte e simili (v. schema 6, allegato D).

2.3 -In allineamento ad alberature e manufatti (es. pali di impianti), si può mantenere la stessa distanza di allineamento dal bordo della carreggiata, comunque non inferiore a cm 50 (v. schema 3, allegato B).

2.4 -Collocazione perpendicolare al senso di marcia

A1 - In aderenza dei fabbricati : **nessuna limitazione** (v. schema 4, allegato C). B1 - Non aderenti a fabbricati. Il lato aggettante verso la carreggiata, deve distare almeno m.2,5 dal bordo della stessa (v. schema 5 allegato C). Le collocazioni A1 e B1, sono indipendenti dalla presenza o meno del marciapiede.

Art. 36 - Posizionamenti particolari

36.1 –Posizionamento su mura storiche. In considerazione dei contenuti della del D. Lgs 42/2004 è vietata l'installazione di impianti per la pubblicità su mura storiche o monumentali, anche se di successivi o recenti rifacimenti . Non sono altresì ammessi impianti nelle immediate vicinanze di luoghi urbani di pregio monumentale, ambientale e/o pregevole finitura e gli impianti vicini a elementi commemorativi tipo: statue, lapidi, cippi e simili.

36.2 –Posizionamento messaggi istituzionali, culturali. Gli impianti per l'esposizione di messaggi di natura istituzionale e quelli di natura culturale, artistica o sociale data la significativa importanza , vanno collocati in ambiti in cui la loro forza informativa sia più efficace possibile. Sono preferiti luoghi di grande concentrazione pubblica o nelle vicinanze di edifici adibiti a servizi di pubblico interesse: stazioni, piazze, mercati, impianti

culturali o dello sport, capolinea bus/autocorriere, scuole, sedi comunali, sedi di servizi comunali decentrati, uffici postali.

36.3 – Posizionamento di cartellonistica non permanente. Il posizionamento di cartellonistica a carattere non permanente con supporti a strutture mobili, sul suolo, su alberature, pali stradali etc.. deve essere evitata per quanto possibile. Sono tuttavia installabili soltanto i messaggi relativi ad eventi. I supporti saranno di materiali e finitura decorosi, i sistemi di installazione e le operazioni di rimozione non recheranno danni alle alberature o altro genere di supporto. Queste installazioni a carattere temporaneo devono permettere un passaggio libero nel loro intorno, di almeno ml. 1,50.

36.4 –Posizionamento di cartellonistica nei cantieri. E' possibile installare sulle impalcature dei cantieri (anche ubicati all'interno del Centro Storico) sia per edifici in costruzione che in ristrutturazione o restauro o manutenzione, cartelli pubblicitari o affissionali, purché il cantiere non sia ubicato in maniera tale da poter creare pericolo ai pedoni o alle auto. E' consentita l'installazione di affissioni ad uso esclusivo del servizio Comunale (fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere) nelle recinzioni dei cantieri posti su suolo pubblico. L'installazione non verrà computata nella quantità max acconsentita dal Piano in quanto si considera temporanea (durata max dell'esposizione coincidente con la durata della concessione). L'uso esclusivo dei suddetti spazi non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari. E' quindi necessario il preventivo parere del responsabile dell'ufficio di polizia urbana con le seguenti condizioni:

- La pubblicità sui cantieri avrà la stessa durata della concessione o dell'autorizzazione edilizia e quindi andrà rimossa al momento della loro scadenza;
- Non vengono posti limiti di superficie dei cartelli pubblicitari che comunque non potranno fuoriuscire dall'impalcatura;

Inoltre, per l'installazione di cartelli sui cantieri la richiesta di apposita autorizzazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- copia della concessione o dell'autorizzazione
- planimetria che individua l'ubicazione del cantiere
- schema grafico, in opportuna scala, indicante il tipo e le dimensioni dei cartelli
- foto del cantiere.

Art. 37 – Localizzazione nei pressi di edifici e spazi pubblici di uso pubblico. Quartieri di recente espansione. (modificato con D.C.C. 18/2012)

L'individuazione di edifici e spazi pubblici o di uso pubblico acconsente di definire luoghi idonei nei pressi dei quali collocare impianti pubblicitari con messaggio prevalentemente istituzionale. L'Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, per motivi di pubblica utilità, installare nei pressi degli edifici o spazi pubblici, impianti pubblicitari nel rispetto del Nuovo Codice della Strada e delle deroghe inserite nel presente Piano, anche se non individuato nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, purché il messaggio da inserire sia di tipo istituzionale e purché rientri nelle quantità max. acconsentite dal Piano, quali ad esempio: messaggi funebri nei pressi di chiese e cimieri, messaggi culturali, politici o sportivi nelle vicinanze di scuole, impianti sportivi ecc.. L'Amministrazione Comunale si impegnerà in ogni caso ad aggiornare il Piano entro 60 giorni dall'avvenuta collocazione degli impianti. I quartieri di ultima espansione (generalmente successivi agli anni '80), alcuni dei quali indicati nelle tavole di progetto, risultano privi o quasi di impianti pubblicitari sia affissionali che di servizio nell'ambito dell'arredo urbano. In questi quartieri, anche dove non indicato specificatamente dal Piano, potranno essere collocati cartelli per pubbliche affissioni prevalentemente di carattere istituzionale, previo parere degli uffici preposti e della Polizia Municipale. Per le nuove lottizzazioni è obbligatorio prevedere l'ubicazione di cartelloni per messaggi di tipo istituzionale e commerciale.

Art.38 - Installazione di nuovi impianti pubblicitari.

Il posizionamento degli impianti da installare previsti nel presente Piano è indicativo, trattandosi di elaborati progettuali di uno strumento urbanistico di tipo generale, va generalmente rispettata la zona prevista nelle tavole di piano; la Giunta Comunale, con propri provvedimenti ed in relazione a effettive esigenze strategiche e funzionali, determina le specifiche localizzazioni. L'installazione verrà effettuata secondo la logica della sicurezza per i pedoni e le auto ed il rispetto dei beni storico ambientali. Negli elaborati progettuali necessari per il rilascio della autorizzazione dovrà poi essere indicato il punto preciso dell'installazione riportante riferimenti numerici da punti fissi e allegando le immagini fotografiche del luogo. È vincolante la superficie massima

espositiva prevista dal singolo impianto, sarà possibile installare una superficie inferiore e recuperare quella residua solamente a seguito di parere favorevole del responsabile dell'Ufficio Tecnico ed approvazione della necessaria richiesta. In generale, le quantità di impianti affissionali da inserire dovrà specificatamente rispondere alle percentuali previste dal Regolamento Comunale di Osimo:

- messaggi istituzionali 15%
- messaggi commerciali 75%
- affissioni private 10%

Art.39 – Installazioni sempre acconsentite. (modificato con D.C.C. 18/2012)

Anche se non specificatamente indicate nel presente Piano, sono sempre ammesse le seguenti installazioni (purché autorizzate, conformi al Nuovo Codice della Strada, non eccedenti le quantità massime previste dal Piano e non deturpanti per il paesaggio o eventuali immobili vincolati):

- **Cestini** in prossimità delle fermate autobus (se non ostacolano il passaggio dei pedoni), parchi pubblici, impianti sportivi, edifici scolastici e pubblici in generale, parcheggi;
- **Orologi** in prossimità di parcheggi, centri commerciali, impianti sportivi;
- **Affissioni** nel rispetto delle quantità massime previste dal Piano e previo parere degli uffici preposti
- **Messaggi funebri** in prossimità di chiese e cimiteri
- **messaggi istituzionali** in quartieri sprovvisti
- **installazione di quadri murali** in muri di sostegno
- **Pensiline:** sono sempre ammesse le installazioni in prossimità delle fermate degli autobus purché non arrechino disagi al passaggio di persone con ridotte capacità motorie. La tipologia delle pensiline dovrà uniformarsi nell'intero territorio comunale.
- **Trasenne:** dovranno essere di colore grigio antracite con vernici di tipo pigmentato. Potranno essere installate in tutti i luoghi in cui si riterrà opportuno (previo parere dei competenti Uffici Comunali) per la sicurezza dei pedoni. Oltre le sei trasenne consecutive la pubblicità dovrà avere intervalli di "vuoti" ogni tre trasenne
- **Striscioni:** potranno essere installati lungo le vie senza particolari limitazioni numeriche purché posizionati come previsto all'art.7.12 delle N.T.A. del presente Piano e non superare il numero max di 2 all'interno del centro storico.
- **Preinsegne o Freccie:** potranno essere installate su tutto il territorio nel rispetto del Nuovo Codice della Strada e previa autorizzazione, tranne che all'interno del centro storico. Ogni azienda potrà installare massimo n° 5 preinsegne. Nel centro storico si potranno posizionare preinsegne solamente per attività di interesse pubblico quali farmacie (massimo due per ogni farmacia) o indicazioni turistiche.
- **Rotor messaggio variabile:** possono essere installati come indicativamente previsto dal Piano in prossimità di parcheggi, impianti sportivi, stazioni autobus, centri commerciali, luoghi di particolare interesse pubblico purché installati nel rispetto del Nuovo Codice della Strada e posizionati in modo tale da non arrecare problemi ad auto e pedoni. Dovranno essere preventivamente autorizzati e non superare il numero massimo di sei previsto dal Piano. È obbligatorio inserire una percentuale minima del 20% di messaggi di tipo istituzionale.
- **Cartelli pubblicitari:** nel rispetto del Nuovo Codice della Strada e della superficie massima di mq. 2.500 acconsentita dal Piano, possono essere installati lungo le strade indicate nella specifica Tavola di Progetto o su proposte purché ritenute idonee dai competenti uffici tecnici e previo parere favorevole del Comando di polizia Municipale.

Art. 40 – Installazioni vietate.

Se non diversamente disciplinato, le installazioni sono vietate:

- All'interno del perimetro del Centro Storico qualsiasi tipo di impianto pubblicitario o di arredo urbano non indicato nelle tavole del presente Piano;
- Posizionamenti non conformi con il Nuovo Codice della Strada e con le deroghe inserite nel presente Piano;
- A ridosso di immobili tutelati dalla ex L.N.1089/39;
- A ridosso delle mura storiche;
- Direttamente a ridosso di qualsiasi muro senza utilizzare apposito quadro murale;
- In prossimità di punti panoramici;
- In luoghi che ostacolano la percorribilità a persone con ridotte capacità motorie

Art. 41- Normativa per il Centro Storico

Particolare attenzione per quanto concerne l'impiantistica pubblicitaria va rivolta al Centro Storico (vedere perimetrazione nelle tavole allegate), riservando particolare cura al posizionamento, alla tipologia, ai materiali da utilizzare ed al colore dell'impianto. Interventi ammessi:

- rimozione di tutti gli impianti per affissioni in quanto si trovano generalmente in pessimo stato di conservazione e ricollocazione rispettando le quantità previste nel presente Piano;
- scelta di una tipologia di impianti idonea ad un centro storico (la tipologia andrà scelta da una apposita commissione o dai progettisti del Piano), obbligo di tinteggiare gli impianti di colore grigio (antracite) utilizzando vernici pigmentate, senza lasciarli in ferro zincato a vista;
- divieto di affissione sulle mura storiche ed in qualsiasi edificio tutelato (utilizzare standardi e non quadri murali);
- divieto di collocare preinsegne o frecce all'intero del perimetro del centro storico, intervento ammesso solo per le farmacie con un massimo di 2 impianti per farmacia e per le indicazioni di carattere turistico;
- possibilità di collocare cestini portarifiuti senza pubblicità e scegliendo un'unica tipologia all'interno del perimetro del centro storico (la tipologia andrà scelta da una apposita commissione o dai progettisti del Piano);
- possibilità di installare, se l'Amministrazione Comunale lo reputerà necessario, un rotor a messaggio variabile, con prevalente messaggio istituzionale. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle dimensioni, alla tipologia ed all'ubicazione, scelte che dovranno essere prese da apposita commissione o dai progettisti del Piano;
- se per motivi di sicurezza per i pedoni e le auto si riterrà opportuno installare delle transenne, potrà essere fatto alle seguenti condizioni: obbligo di tinteggiarle di colore grigio antracite utilizzando vernici pigmentate, collocazione di messaggio pubblicitario, oltre le tre transenne, che non superi il 50% dell'intera superficie.

Art. 42 – Vincoli

In ossequio al disposto combinato dal Nuovo Codice della Strada art. 23, comma 3, D.Lgs.285/92, dal D. Lgs 42/2004, nell'ambito, in prossimità o comunque in vista di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico - artistico, non è comunque consentito il rilascio di autorizzazioni su suolo pubblico, richieste successivamente all'entrata in vigore del presente Piano. Vengono inoltre definite emergenze architettoniche ambientali, parti di territorio comunale con presenze di edifici storici, destinati al culto o, comunque, di un certo valore architettonico, anche se non vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004. E' vietato posizionare impianti che, pur non ricadendo in aree tutelate, ostruiscano particolari vedute di interesse pubblico; questo particolare vincolo dovrà essere di volta in volta stabilito dall'Amministrazione Comunale attraverso gli uffici competenti.

Art. 43 – Vigilanza.

Gli enti proprietari delle strade e l'Amministrazione Comunale nell'ambito dei centri abitati, sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato alla vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi delle spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione. Limitatamente al disposto dell'art. 23, comma 3, del Nuovo Codice della Strada di cui al D. Lgs.285/92, la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministri dell'Ambiente e dei Beni Culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza. Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione, se non rispondenti al disposto dell'art. 23, comma 1, del Nuovo Codice della Strada, devono essere rimossi entro le 48 ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, in caso di inottemperanza si procede d'ufficio. Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di 48 ore dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio.

Art. 44 – Sanzioni amministrative


Per tutte le violazioni non specificatamente sanzionate dall'art. 23, comma 11 e 12 del Codice della Strada, si

applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 380,00 a € 1.500,00, con le modalità di cui alla legge 24 Novembre 1981, n. 689; le violazioni, debitamente verbalizzate, andranno notificate agli interessati entro il termine massimo di centocinquanta giorni dall'accertamento. Nelle more dell'esecuzione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.23 comma 13 del nuovo Codice della Strada, il Comune può disporre l'immediata copertura della pubblicità abusiva; In caso di collocazione di cartelli o insegne o altri mezzi pubblicitari in contrasto con quanto disposto dal presente Piano, il Comune diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, il Comune provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo privato; Competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art.17 della Legge 24 Novembre 1981, n.689 è il Comune interessato. I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati al Comune e devoluti al potenziamento e miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

ALLEGATO C - COLLOCAZIONE DI IMPIANTI PERPENDICOLARI AL SENSO DI MARCIA

Posizionamento di cartelli posti in aderenza ai fabbricati non sono previste limitazioni di distanze dei cartelli dalla carreggiata

Schema 4



Schema 5

Posizionamento di cartelli distaccati dai fabbricati

